

DETERMINA
N. 034 /20 DEL 14 .02.2020

OGGETTO: affidamento incarico per l'attività di promozione aziendale, addetto stampa, pubbliche relazioni al giornalista Mauro Romano.

IL LIQUIDATORE

di ASM, avvocato Antonino Fiumefreddo

PREMESSO

che con nota pervenuta al n. 168 prot. ASM del 15.01.20, il Sig. Mauro Romano ha proposto ad A.S.M. una collaborazione con un rapporto di consulente per la promozione all'immagine ed alle pubbliche relazioni, presentando un progetto per un bollettino dell'Azienda e un profilo facebook aziendale.


che l'Azienda reputa opportuno iniziare ad assicurare lo svolgimento dei compiti riferibili alla promozione, all'immagine e alle pubbliche relazioni;

che il Sig. Romano, iscritto all'ordine dei giornalisti di Sicilia dal marzo 2000, in considerazione dell'attività da egli svolta, conosce le problematiche afferenti al territorio del Comune di Taormina e all'intero comprensorio;

che quanto proposto incontra l'interesse dell'Azienda, poiché mira a dare puntuale notizia sull'attività di gestione ed a veicolare informazioni sui propri servizi agli organi di informazione;

che il richiedente giornalista è in possesso dei requisiti necessari;

che è stato concordato tra A.S.M. ed il giornalista Sig. Mauro Romano una cifra forfettaria lorda di €5.500,00 comprensiva di ogni e qualsiasi onere anche assicurativo contrattuale e per eventuali imposte e tasse, oltre ad eventuali spese vive sostenute per prestazioni concordate ed espletate al di fuori delle sedi di A.S.M. per il periodo di 12 mesi dal 05.02.2020 al 04.02.2021;



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

che il Responsabile Settore Amministrazione/Contabilità ha accertato la capienza finanziaria per la spesa prevista.

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso Determina

1. Prendere atto della convenzione sottoscritta in data 05.02.2020, per i motivi in narrativa espressi, lo schema di convenzione per l'affidamento dell'attività di promozione aziendale, addetto stampa, pubbliche relazioni dell'Azienda, per il periodo dal 05.02.2020 al 04.05.2020, al giornalista Sig. Mauro Romano, che si allega la presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Liquidare e pagare, al giornalista Mauro Romano, in rate mensili posticipate di importo costante entro trenta giorni dalla data fattura, la somma forfettaria lorda di €. 5.500,00 comprensiva di ogni e qualsiasi onere assicurativo, contrattuale e di imposte e tasse;
3. Disporre l'invio della presente deliberazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile Settore Amministrazione/Contabilità

Dott. L. Maurizio Puglisi



Il Liquidatore
Antonino Fiumefreddo



CONVENZIONE

Per la prestazione dei servizi riferibili all'ufficio promozioni dell'immagine e pubbliche relazioni di ASM.

tra

ASM - Azienda Servizi Municipalizzati con sede in Taormina, contrada Lumbi c/o parcheggio Lumbi – P.I. 01982940833, nella persona del Liquidatore pro tempore avvocato Antonino Fiumefreddo, nato a Catania (CT), il 10.05.1964, di seguito denominata A.S.M. – Amministrazione, che

affida

A Mauro Romano, nato a Taormina, il 10.12.1963, residente a Taormina (ME), via D'Orville n. 20, giornalista, iscritto all'ordine dei giornalisti di Sicilia dal 24.03.00.

Premesso

Che ASM reputa opportuno iniziare ad assicurare lo svolgimento dei compiti riferibili alla promozione, all'immagine e alle pubbliche relazioni, al fine di dare puntuale notizia delle attività svolte, veicolare informazioni sul suo patrimonio, curare la promozione e l'immagine e garantire rapporti costanti con i più diffusi organi di informazione.

Che il giornalista ha proposto, con nota assunta al n.168 prot. ASM del 15.01.2020, la prestazione dei superiori servizi secondo modalità ivi meglio specificate.

Che quanto proposto incontra l'interesse dell'Azienda, poiché mira a dare puntuale notizia sull'attività di gestione e a veicolare informazioni sui propri servizi agli organi di informazione.

Che il richiedente, giornalista, è in possesso dei requisiti necessari.

Tutto ciò premesso

Volendosi determinare i patti e le condizioni che debbono regolare la presente convenzione e nell'intesa che la precedente narrativa ne formi parte integrante e sostanziale, le parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

Il giornalista si impegna a prestare la propria attività, in forma di collaborazione coordinata e senza alcun vincolo di subordinazione, in modo da assicurare all'azienda i seguenti servizi:

- Organizzazione dell'ufficio immagine e promozione pubbliche relazioni, con adeguato lavoro preparatorio redazionale e cura della rassegna stampa almeno settimanale, assicurando la presenza presso gli uffici dell'azienda ogni qualvolta fosse richiesto dal Liquidatore.
- contatti con la stampa e promozione all'immagine.
- Organizzazione di incontri di lavoro e sviluppo delle pubbliche relazioni.
- Collaborazione alla redazione di un bollettino informativo dell'azienda.



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

In particolare il giornalista avrà la piena responsabilità delle proposte operative da sottoporre all'Azienda e della loro attuazione una volta approvate e dovrà raccordarsi, sempre riportando al Liquidatore, con le strutture aziendali coinvolte.

Per estensione, poi l'incarico comprenderà, sempre derivando gli input dell'Azienda, l'attività di pubbliche relazioni in senso operativo quale la redazione di comunicati stampa e le comunicazioni ufficiali dell'Azienda.

Il giornalista per l'adempimento dell'incarico si servirà di mezzi propri, senza per questi aver diritto ad alcuna forma di rimborso. Allo stesso modo per lo svolgimento della sua attività non potrà occupare i locali aziendali se non previa autorizzazione da parte dell'Azienda.

Art.2

In dipendenza dell'obbligazione assunta, il giornalista provvederà ad espletare i servizi in parola alle dirette dipendenze del Liquidatore ed in costante collegamento con gli uffici dell'Azienda. Salvo quanto stabilito dal successivo art.5, è espressamente riconosciuta la facoltà del giornalista di prestare la propria attività anche in favore di organi di informazione, privati od altri enti, comunque non concorrenziali ad ASM, senza alcuna decurtazione del compenso previsto.

Presso gli organi di informazione per i quali il giornalista presterà servizio egli si adopererà per promuovere, senza alcun impegno di spese per l'Azienda, l'immagine di quest'ultima; il medesimo avrà l'obbligo di intervenire fattivamente e nella misura del possibile, con garanzia dell'esercizio del diritto di cronaca di terzi, per impedire che presso detti organi di informazione siano pubblicati pezzi giornalistici che possano danneggiare l'immagine di ASM.

Art.3

Durata.

La durata della presente convenzione è fissata in mesi 12 con decorrenza dalla data di sottoscrizione al 04.02.2021.

In considerazione della natura sperimentale dell'attività l'Azienda si riserva nel modo più ampio ogni facoltà in merito ad ogni ipotesi di organizzazione e di affidamento per il futuro dell'attività di che trattasi.

Alla scadenza del termine il rapporto si intenderà cessato. Le eventuali campagne di immagine e promozionali avviate precedentemente ed ancora in corso non daranno diritto a compensi aggiuntivi (così come per le attività svolte successivamente alla scadenza del termine).

Art.4

Il giornalista svolgerà i compiti affidati riportando esclusivamente al Liquidatore e farà a questi riferimento per le interazioni con la struttura aziendale, con gli altri organi di ASM e con i terzi. In particolare il giornalista si asterrà da qualsiasi corrispondenza con terzi che impegni economicamente la A.S.M., anche in via precontrattuale, o che ne possa esporre l'immagine, se non debitamente autorizzata per iscritto.

Art.5

L'Azienda si riserva la facoltà di una costante e diretta vigilanza sulle modalità di espletamento dei servizi. Tale verifica avrà una cadenza almeno trimestrale. ASM potrà motivatamente ed unilateralmente recedere dalla presente convenzione per gravi inadempienze emerse a seguito dei relativi controlli. In caso di inadempienza parziale, l'Azienda potrà ridurre l'importo del compenso pattuito, anche al di fuori delle ipotesi che precedono, tenendo conto del lavoro svolto.

Resta, comunque, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno conseguentemente all'inadempimento totale o parziale della presente convenzione.



Art.6

Corrispettivo dell'incarico.

Per lo svolgimento dei servizi sopra specificati, per il periodo dal 05.02.2020 al 04.02.2020, l'azienda corrisponderà complessivamente al giornalista l'importo forfettario lordo di 5.500,00 euro – comprensivo di ogni e qualsiasi onere anche assicurativo contrattuale e di imposte e tasse.

Per eventuali prestazioni concordate ed espletate al di fuori delle sedi dell'azienda, all'interessato saranno rimborsate le spese vive sostenute previa presentazione della relativa documentazione di spesa.

Art.7

Modalità di pagamento.

Il corrispettivo forfettario verrà corrisposto in rate mensili posticipate di importo costante entro trenta giorni dalla data fattura.

I mandati di pagamento saranno emessi a favore del giornalista ed estinti secondo le modalità espressamente richieste dal creditore, ove compatibili con le norme di contabilità vigenti.

Art.8

Il giornalista, che si obbliga ad adempiere all'incarico affidatogli alle condizioni indicate nella presente convenzione, dichiara di ritenersi completamente soddisfatto delle somme convenute e di non avere null'altro da esigere. Le responsabilità comunque connesse all'espletamento dei servizi di cui al presente atto, nonché a danni e rischi verso persone o cose, sono ad intero carico del giornalista che, pertanto, solleva l'azienda da ogni spesa ed onere che dovesse sostenere a tale fine.

Art.9

Riservatezza.

Il giornalista avrà l'obbligo di riservatezza e la divulgazione di notizie, che prescindano dal lavoro di immagine e di pubbliche relazioni, è vietata.

Ugualmente è vietato al giornalista di informare organi e soggetti politici, imprenditoriali e sindacali delle strategie, dei programmi, degli aspetti economico aziendali, del contenzioso salvo preventiva autorizzazione scritta da parte della direzione generale e previa richiesta scritta del giornalista espressa su punti chiari ed inequivocabili. La violazione di quanto testè prescritto comporterà la risoluzione immediata del rapporto con responsabilità del giornalista.

Il giornalista è tenuto alla più stretta riservatezza su quanto relativo alle attività aziendali; in particolare tutta la documentazione, lettere, contatti verbali e telefonici saranno in prima istanza comunicate al solo Liquidatore.

In ogni caso, dovrà essere tenuto ed aggiornato a cura del giornalista, presso gli uffici amministrativi aziendali, un archivio organizzato di tutta l'attività e la documentazione relativa comprensiva di tutti i riferimenti necessari. L'archivio dovrà essere integralmente consegnato al termine del suddetto incarico.

Art.10

Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione in ordine ai rapporti tra le parti contraenti, si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di contabilità pubblica nonché le disposizioni del codice civile.



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Art.11

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione il foro competente è quello di Messina.

Letta, approvata e sottoscritta.

Taormina,

Il Giornalista
Sig. Mauro Romano

Il Liquidatore di ASM
Avv. Antonino Fiumefreddo